

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 573-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Per coordinare i rapporti tra Repubblica italiana e Principato di Monaco in materia di sicurezza sociale, i due paesi hanno deciso di unificare in un unico testo gli accordi e le convenzioni anteriormente conclusi, e a tale scopo è stata redatta la Convenzione generale di sicurezza sociale che è stata firmata a Monaco il 12 febbraio 1982 unitamente all'Accordo amministrativo di applicazione e ad un Accordo relativo alla concessione delle indennità di disoccupazione ai lavoratori temporanei rimasti disoccupati nel Principato, già reso esecutivo con Ordinanza sovrana del 19 marzo 1984 ed entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1982.

I precedenti accordi e la Convenzione sulle assicurazioni sociali del 1961 erano infatti superati in molti aspetti dalla evoluzione normativa intervenuta nel frattempo sia nelle legislazioni sociali dei due paesi, sia in quella internazionale.

Nelle « disposizioni generali » sono espliciti i « termini » adoperati per facilitare la comprensione del testo.

In sostanza la nuova Convenzione è finalizzata ad una più ampia tutela assicurativa della nostra emigrazione sia di quella tradizionale già integrata nel paese di accogliimento, sia di quella di più recente insediamento, anche temporaneo; e si estende anche alle persone assimilate ai lavoratori subordinati dalle legislazioni nazionali, cioè anche ai nostri lavoratori indipendenti o autonomi, esclusi dalla convenzione precedente. La Convenzione innova nel sistema di liquidazione delle pensioni, nei criteri di ripartizione degli indennizzi per malattie professionali e in materia di assistenza.

Per la liquidazione pensionistica si introduce il principio (accolto dalla generalità dei nuovi accordi internazionali di sicurezza sociale) della coesistenza di una pensione autonoma a carico di uno Stato con una pro-rata di pensione a carico dell'altro Stato contraente.

Di conseguenza, sono state eliminate le disposizioni che prevedevano l'obbligo del doppio calcolo delle pensioni, anche nei casi in cui il diritto fosse stato acquisito senza il ricorso alla totalizzazione dei periodi compiuti nei due paesi contraenti, e dell'opzione da parte degli interessati ai fini dell'applicazione o meno delle norme convenzionali.

Le prestazioni acquisite in virtù dei soli periodi di assicurazione ed assimilati compiuti in base alla legislazione di un paese, possono essere liquidate direttamente dall'istituzione competente di tale paese secondo le norme nazionali, mentre le prestazioni il cui diritto sia acquisito in virtù della totalizzazione con periodi di assicurazione compiuti nell'altro paese contraente, sono liquidate secondo le norme convenzionali del *pro-rata temporis*, abolendo le preesistenti limitazioni.

Inoltre, sono state superate le disposizioni che subordinavano la liquidazione di un pro-rata di pensione di vecchiaia italiana al raggiungimento da parte dell'interessato del limite di età (65 anni) previsto dalla legislazione monegasca. E gli interessati (oltre a conseguire sostanziali benefici in virtù della coesistenza di prestazioni diverse e della eliminazione di talune eccezioni al principio di cumulabilità dei periodi assicurativi compiuti nei due Paesi) non saranno più posti di fronte a scelte complesse ad appesantimenti delle procedure e al ritardo nella definizione delle pratiche.

Un'ulteriore positiva innovazione concerne le disposizioni (articolo 25) che prevedono l'integrazione al trattamento minimo della somma delle prestazioni pensionistiche concesse in virtù della totalizzazione.

La Convenzione dispone che il minimo da considerare sia quello del paese di residenza del pensionato e che l'eventuale integrazione debba essere posta interamente a carico di tale paese.

Infine sono da segnalare le disposizioni (articolo 27) che consentono — quando sia previsto dalla legislazione di uno dei due paesi — di differire la liquidazione dei diritti ad una prestazione acquisiti in virtù della legislazione di tale paese, senza pregiudizio per la liquidazione dei diritti maturati, anche mediante totalizzazione, a carico dell'altro paese contraente.

In materia di totalizzazione (analogamente a quanto previsto dai regolamenti CEE) la nuova normativa introduce (articolo 24) la condizione di un periodo minimo di assicurazione (un anno) per la sua applicazione.

Ciò eviterà elevati costi amministrativi alle istituzioni interessate, conseguenti alla liquidazione di trattamenti di scarsissima entità. Tuttavia per gli interessati con diritti derivanti da periodi di assicurazione inferiori all'anno, è previsto che l'istituzione competente dell'altro paese contraente li prenda in considerazione anche se solo al fine di aprire il diritto a pensione a carico di tale paese.

Si deve far notare che la proposta italiana di valutare detti periodi sia per il conseguimento del diritto che per la misura ed il calcolo delle prestazioni, è stata accolta soltanto parzialmente.

Un'ulteriore limitazione è stata imposta da parte monegasca, per quanto concerne la valutazione dei periodi di assicurazione compiuti successivamente al pensionamento per vecchiaia: qualora un lavoratore si avvalga della possibilità di chiedere la prestazione italiana al compimento dell'età pensionabile (60 anni), gli eventuali periodi di assicurazione compiuti successivamente al pensionamento non vengono totalizzati ai fini del conseguimento del diritto a prestazioni a carico dell'assicurazione monegasca.

Per quanto concerne la tutela degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

la Convenzione sostituisce i due precedenti accordi del 1957, che riguardavano l'uno i lavoratori migranti in generale e l'altro quelli residenti nelle aree di confine, secondo la più recente regolamentazione internazionale in materia.

Per le malattie professionali determinate dall'esposizione a lavori rischiosi nei due paesi, è stabilita la competenza dell'istituzione del luogo dell'ultimo lavoro rischioso, mentre per i casi di silicosi è prevista la ripartizione dell'onere dell'indennizzo tra le istituzioni dei due paesi. Viene stabilita anche la tutela dell'infortunio *in itinere* occorso al lavoratore durante il tragitto dal luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa.

Per l'assicurazione malattie le nuove disposizioni garantiscono un'assistenza sanitaria adeguata, in conformità alle specifiche legislazioni dei due paesi, estendendo l'assistenza sanitaria anche in relazione a particolari situazioni, ai titolari di pensione o rendita, siano essi a carico di uno solo o di entrambi gli Stati contraenti, e a prescindere dallo Stato di residenza.

In conclusione, si può affermare che la Convenzione in oggetto si collochi nella linea dei più recenti accordi internazionali di sicurezza sociale anche se permangono talune disposizioni limitative da parte monegasca; per questo sarà necessaria l'apertura, nel tempo, di nuove trattative per una loro revisione e per il conseguimento di una tutela quanto più ampia possibile in favore dei lavoratori interessati.

Essendo il giudizio sulla Convenzione ampiamente positivo, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.